

**SOGGETTI FISCALI OGGETTO DI SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI  
SECONDO L'ART. 7 DEL NUOVO ACCORDO CH-I IN MATERIA DI FRONTALIERI****Esempi di corretta immissione dei dati nel sistema informatico IFonte ai fini del  
rispetto dell'obbligo dello scambio automatico di informazioni  
(n.b.: lista non esaustiva)****Svizzero Uno**

trasferimento residenza nella fascia dei 20 km **prima** del 18.07.2023 (esempio data trasferimento 10.01.2015) con attività lucrativa quale vecchio frontaliere fiscale (1A), attività lucrativa già svolta prima del trasferimento in Italia (esempio inizio attività 01.01.2010).

Validità dal	10.01.2015 (2)
Scambio automatico di informazioni	No
Codice fiscale	non richiesto
Luogo di nascita	non richiesto

**Svizzero Due**

trasferimento residenza nella fascia dei 20 km **dopo** il 17.07.2023 (esempio data trasferimento 01.08.2023) con attività lucrativa quale nuovo frontaliere fiscale (1); attività lucrativa già svolta prima del trasferimento in Italia (esempio inizio attività dal 01.01.2010).

Validità dal	01.08.2023 (2)
Scambio automatico di informazioni	Sì
Codice fiscale	richiesto
Luogo di nascita	richiesto

**Svizzero Tre**

inizio attività **dopo** il 17.07.2023 (esempio inizio in data 01.10.2023). Il dipendente ha trasferito la residenza in fascia **prima** del 18.07.2023 (esempio 01.01.2022) e da tale data ha già svolto un'altra attività lucrativa in TI, VS, GR quale vecchio frontaliere fiscale. (1A)

Validità dal	01.01.2022 (2)
Scambio automatico di informazioni	No
Codice fiscale	non richiesto
Luogo di nascita	non richiesto
<b>Formulario 1A</b>	da compilare e controfirmare dal dipendente (3)

### Svizzero Quattro


inizio attività **prima** del 18.07.2023, il dipendente trasferisce la residenza in Italia **dopo** il 17.07.2023 (esempio il 10.08.2023), in un comune fuori dalla fascia dei 20 km, quindi qualificato quale frontaliere non contemplato nell'Accordo (4).

Validità dal	10.08.2023 (2)
Scambio automatico di informazioni	Sì
Codice fiscale	richiesto
Luogo di nascita	richiesto

### Svizzero Cinque

inizio attività **prima** del 18.07.2023, il dipendente trasferisce la residenza in Italia **prima** del 18.07.2023 (esempio il 10.04.2023), in un comune fuori dalla fascia dei 20 km, quindi qualificato quale frontaliere non contemplato nell'Accordo (4).

Validità dal	10.04.2023 (2)
Scambio automatico di informazioni	Si
Codice fiscale	richiesto
Luogo di nascita	richiesto



## Note

### (1) Nuovi frontalieri fiscali

**I seguenti requisiti devono essere rispettati cumulativamente:**

- Persone fisiche titolari di un permesso G, notifica 90 giorni oppure cittadini svizzeri
- Domicilio in un comune presente nell'[elenco 1](#) – “nuovi frontalieri fiscali”
- Rientro giornaliero al proprio domicilio principale in Italia

#### **Trattamento fiscale:**

- Assoggettamento all'imposta alla fonte tramite le tabelle R, S, T, U
- Scambio automatico d'informazioni tra Svizzera e Italia
- Ulteriore imposizione del reddito da attività dipendente in Italia con computo dell'imposta svizzera

(1A) **Vecchi frontalieri fiscali**

**I seguenti requisiti devono essere rispettati cumulativamente:**

- Persone fisiche titolari di un permesso G, notifica 90 giorni oppure cittadini svizzeri
- Domicilio in un comune presente nell'[elenco 1A](#) – “vecchi frontalieri fiscali”
- Rientro giornaliero al proprio domicilio principale in Italia
- Attività dipendente in TI, GR, VS durante il periodo transitorio 31.12.2018 – 17.07.2023

**Trattamento fiscale:**

- Assoggettamento all'imposta alla fonte tramite le tabelle A, B, C, H
- Imposizione esclusiva in Svizzera fino al termine dell'attività lucrativa
- Ristorno del 40% dell'imposta all'Italia fino al 2033
- Nessuno scambio automatico d'informazioni tra Svizzera e Italia
- Nessuna imposizione ulteriore in Italia del reddito da attività dipendente conseguito in Svizzera

- (2) Per i cittadini svizzeri nel campo “Validità dal” va inserita la data di trasferimento in Italia.
- (3) Il formulario 1A è **obbligatoriamente** da far compilare e firmare dal dipendente **solo** in caso di assunzione dopo il 17.07.2023 e richiesta di qualifica di vecchio frontaliere (attività quale frontaliere fiscale svolta presso un altro datore di lavoro prima del 18.07.2023).
- (4) Viene qualificato quale **frontaliere non contemplato nell'Accordo** il dipendente che risiede nella fascia dei 20 km (cfr. [elenco 1](#) – nuovi frontalieri fiscali e [elenco 1A](#) - vecchi frontalieri fiscali) che durante la settimana **non** rientra al proprio domicilio principale in Italia, oppure che, indipendentemente dal rientro giornaliero o meno, risiede in un comune Italiano al di fuori della fascia dei 20 Km.